

testato che la società concessionaria possa beneficiare del privilegio di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1992 n. 359;

il parere espresso dal ministero dell'industria a quattro anni dalla richiesta oltre a generare numerosi interrogativi non è minimamente vincolante e non abilita certamente la ex concessionaria a ritenere prorogata la concessione in assenza di un atto formale del consorzio;

oltretutto l'ENI non è mai stato azionista né di maggioranza né di minoranza della spa Acquedotto del Monferato, nemmeno esistente all'atto della concessione;

tutte le decisioni dei TAR intervenute hanno categoricamente escluso l'applicabilità del privilegio dell'articolo 14 di proroga ai concessionari di acquedotti o servizi comunali; (Tar Marche - 28 maggio 1998 n. 734 - Tar Abruzzo 5 novembre 1997 n. 550 - Tar Veneto - 31 maggio 1995 n. 881);

il privilegio della proroga, se sussistente, per essere operativo dovrebbe comunque essere deliberato dal consorzio unitamente ai provvedimenti autoritativi previsti dallo stesso articolo 14 a modifica e integrazione del precedente assetto dei rapporti;

in assenza di tali atti deliberativi la ex concessionaria si trova nella mera detenzione di fatto di beni di proprietà altrui con la gestione di fatto di un impianto acquedottistico non proprio per cui l'atteggiamento attualmente tenuto assume ad avviso dell'interrogante non solo carattere arrogante ma odioso;

per effetto del titolo concessivo scaduto e non prorogabile e mai prorogato la ex concessionaria non è legittimata ad utilizzare spavalidamente gli strumenti pubblicitari spettanti solo a chi è investito di regolare concessione;

eventuali compensi tariffari aggiuntivi riflettenti la gestione di fatto possono derivare solo da concertazione con il consorzio e non da atteggiamenti unilaterali e

perciò solo arroganti per cui le somme eventualmente riscosse potrebbero costituire indebito oggettivo;

il recente atteggiamento dei responsabili della società ex concessionaria potrebbe essere rilevante anche sotto l'aspetto penale -:

se l'ex concessionaria sia o meno legittimata ad utilizzare gli strumenti pubblicitari spettanti a chi è investito di regolare concessione e se sia legittimata a richiedere compensi tariffari aggiuntivi non concertati con il consorzio. (4-25601)

Apposizione di una firma ad una interpellanza urgente.

L'interpellanza urgente Grimaldi ed altri n. 2-01934, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 15 settembre 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Carboni.

Apposizione di firme a interrogazioni.

L'interrogazione a risposta scritta Molinari ed altri n. 2-01675, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 3 marzo 1999, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Casinelli.

L'interrogazione Mantovani ed altri n. 3-04256, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 17 settembre 1999, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Malentacchi.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Savarese n. 3-03065 del 19 novembre 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-25591;

interrogazione a risposta scritta Caveri n. 4-21591 del 14 gennaio 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-04266.

L'interpellanza Tassone ed altri n. 2-01892, già pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 luglio

1999, è stata trasformata in interpellanza urgente ai sensi dell'articolo 138-bis del Regolamento; conseguentemente è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Buttiglione, Teresio Delfino, Niccolini, Angeloni e Del Barone.